

PdL 308 “*Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio*” è così modificato

Emendamento n.1

La rubrica dell’articolo 11 è modificata come segue:

Art. 11 (Istituzione di nuove aree regionali protette e disposizioni di tutela)

Emendamento n.2

All’articolo 11 è aggiunto il seguente comma

4bis. Allo scopo di tutelare la qualità ecologica, i caratteri naturalistici, il valore paesaggistico, la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat, nei parchi naturali, nelle riserve naturali, nei monumenti naturali, nei siti Natura 2000 e nei corridoi ecologici primari della Rete Ecologica Regionale non è ammessa la realizzazione di impianti che svolgono attività di recupero e/o smaltimento rifiuti di cui alle operazioni R1 o D10 degli allegati C e B alla parte IV del D.Lgs.152/2006 e appartenenti alle categorie di attività industriali di cui al punto 5.2 dell’allegato VIII alla parte II del D.Lgs.152/2006, fatto salvo il caso in cui tali operazioni non siano già autorizzate all’interno del perimetro individuato dell’autorizzazione esistente. Tale disposizione si applica anche alle istanze autorizzative in corso.

Relazione

L’emendamento si propone di integrare la disciplina per la conservazione delle aree naturali protette definendo un nuovo elemento specifico a difesa di aspetti e caratteristiche peculiari di qualità ecologica, valori naturalistici e paesaggistici, flora e fauna protette e rispettivi habitat, riferiti alle aree del territorio regionale di maggior valenza ambientale, naturalistica e paesistica, in linea con quanto già previsto per altre fattispecie con apposite misure di tutela definite nelle LLRR 16/2007 e 86/1983 e dalla L.394/1991.

Tali ambiti di pregio devono essere salvaguardati dagli impatti derivanti da impianti potenzialmente capaci di alterare le loro caratteristiche fondamentali e i relativi equilibri biotopici, attraverso l’introduzione del divieto di realizzazione di impianti che svolgono attività di incenerimento rifiuti con (operazione R1) o senza (operazione D10) recupero energetico, oltre le soglie indicate per l’assoggettamento ad autorizzazione integrata ambientale e non già autorizzati a tali operazioni.

Si tratta di impianti di incenerimento caratterizzati da elevate soglie di capacità di trattamento e/o smaltimento (>3 tonnellate/ora per rifiuti non pericolosi e > 10 tonnellate/giorno per rifiuti pericolosi) e da un significativo potenziale impatto sulle aree individuate da tutelare, anche in applicazione dei principi di precauzione.

In considerazione della valenza delle aree che si intende tutelare e tenuto conto dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali in riferimento alla legittimità del provvedimento ad istanza di parte in riferimento ai potenziali rischi sull’ambiente e la salute, si ritiene opportuno applicare il divieto localizzativo indicato a tutte le procedure autorizzative in corso.

3. Dal 1 Gennaio 2017 eventuali contributi regionali assegnati all'ente gestore per l'erogazione degli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica, possono essere corrisposti a condizione siano state da esso relazionati gli interventi per il contenimento della fauna selvatica produttrice di danni anche in base alle previsioni dell'articolo 41 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/91.

Art. 10

(Incentivi per favorire l'aggregazione volontaria di parchi regionali)

1. Al fine di favorire l'aggregazione volontaria tra enti gestori di parchi, anche nell'ambito del percorso di riorganizzazione di cui all'articolo 3, la Regione dispone appositi incentivi finanziari nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo quanto previsto dal comma 2.
2. Gli incentivi di cui al comma 1, in parte corrente, sono erogati per quattro anni consecutivi a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge che prevede l'aggregazione tra gli enti gestori dei parchi interessati che hanno promosso l'attivazione dell'iniziativa legislativa. L'importo dell'incentivo è pari ad una maggiorazione del trenta per cento del contributo annuale spettante ai parchi interessati ai sensi dell'articolo 41 bis della l.r. 86/1983.
3. Qualora le risorse di cui al comma 2 non venissero utilizzate interamente o in parte, le stesse saranno mantenute nelle rispettive annualità del bilancio regionale e attribuite ai parchi regionali per sostenere gli adempimenti di cui all'articolo 3 comma 10.
4. Ai parchi regionali che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991, trasmettono alla Regione la richiesta di istituzione di un nuovo parco mediante aggregazione tra enti gestori di uno o più parchi, è riconosciuta una priorità nell'assegnazione di risorse regionali per la realizzazione di opere infrastrutturali e di connessione ecologica nelle aree interne all'ambito territoriale di riferimento.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di applicazione e la durata delle priorità di cui al comma 4 negli atti di programmazione delle risorse destinate allo sviluppo del sistema delle aree regionali protette.

Art. 11

(Istituzione di nuove aree regionali protette, ampliamento delle aree esistenti)

1. L'istituzione e l'ampliamento di aree regionali protette continuano ad essere regolati secondo quanto disposto dalla l.r. 86/1983 anche durante e in coerenza con il percorso di riorganizzazione di cui all'articolo 3.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di istituzione o ampliamento di PLIS. I PLIS di nuova istituzione possono avviare la gestione autonoma fino all'aggiornamento regionale secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 5, comma 2, o applicare quanto previsto dall'articolo 5, comma 3.
3. La Regione promuove, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, per ciascun ambito territoriale ed a seguito di espressione di interesse a livello locale, il completamento della rete delle aree regionali protette.
4. L'alveo fluviale e le golene del Po, la dorsale delle Alpi Retiche Valtellinesi, la dorsale delle Alpi Lepontine Comasche, il sistema dei grandi fondovalle alpini, i massicci calcarei e dolomitici delle Prealpi, le cerchie collinari moreniche e l'Oltrepò Pavese costituiscono aree di interesse prioritario per l'individuazione di nuove aree regionali protette.